

**Repubblica Italiana***In nome del Popolo italiano***Tribunale ordinario di Roma
X Sezione civile**

Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____ del ruolo generale
affari contenziosi dell'anno 2014 e rimessa in decisione
all'udienza del 23.1.2019, vertente

TRA

_____ in persona del l.r.p.t.

il quale agisce anche in proprio in qualità di
garante e/o fideiussore elettivamente domiciliata

presso lo studio dell

che la rappresenta e difende, anche
disgiuntamente all'Avv.to _____ in virtù di delega
a margine della citazione.

PARTE ATTRICE**E**

denominazione assunta da _____ a
seguito di assemblea straordinaria dell'8.5.2008 a rogito
Notaio _____ e per essa
società appartenente al gruppo

quale mandataria, giusta procura per
atto Notaio del 22.1.2008, rep. 356676,
in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma,
presso lo studio dell'Avv.to
che la rappresenta e difende in virtù di procura
generale alle liti per Notaio del 17.1.2013,
rep. 70413, racc. 20335.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come in verbale
all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22.5.2014 la
conveniva in giudizio
formulando le seguenti conclusioni, come precisate nelle
memorie ex art. 183, 6 comma, n. 1 c.p.c.: *"Piaccia al
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione
e ragione: 1) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o
annullabilità) e/o l'illegittimità e/o la inefficacia totale o
parziale del contratto di conto corrente n.
come
dedotto in narrativa, anche per mancanza di forma scritta
ex art. 117 T.U.B., e delle clausole ivi contenute, oggetto
del rapporto tra la parte attrice e la Banca convenuta,
particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle*

clausole contrattuali di pattuizione, ovvero se non concordate, dei giorni valuta, delle CMS, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, ultralegale e comunque per i motivi dedotti in esito alla produzione documentale anche di controparte; 2) rilevare e dichiarare che la banca ha proceduto ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c., ovvero di espressa pattuizione) spese e commissioni non contrattualizzate, e per l'effetto dichiarare: a) la invalidità e gratuità ex art. 1815 comma 2° c.c. del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate; b) la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) la illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto; d) la illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, altresì non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati; e) la illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate; f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutti i rapporti dedotti; g)

conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale; senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data della domanda; h) con eventuale condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Interessi dalla domanda. Con vittoria delle spese e compensi di lite” .

Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici.

Instaurato il contraddittorio, espletata C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:

1. Di avere acceso presso la banca convenuta il contratto di conto corrente n. _____ sul quale aveva ottenuto affidamenti in origine sino a lire 100.000.000 e poi ridotto a euro 40.000,00, con la garanzia personale di _____
2. Di avere chiesto copia del contratto di apercredito e di corrispondenza alla banca convenuta;

3. Che, pur in assenza del contratto, e sulla base dei soli estratti conto a disposizione, a seguito di perizia economica, aveva constatato che le condizioni economiche avevano subito delle variazioni ad opera della banca e non concordate con l'attrice;
4. Che, inoltre, la banca aveva applicato tassi di interessi usurari, con capitalizzazione trimestrale degli stessi.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava:
 1. Che la banca aveva esercitato il diritto di recesso dai rapporti e comminato al revoca delle facilitazioni, intimando, con missiva del 7.2.2014, il rientro delle facilitazioni;
 2. Che l'attrice aveva in essere un contratto di conto corrente ordinario, n. _____ acceso il 5.4.2002; un contratti di affidamento accordato il 13.6.2013, un contratto di affidamento per elasticità di cassa del 13.6.2013 e, suo garante era _____ così riconosciuto con garanzia fideiussoria del 15.3.2007;
 3. Che a fronte della richiesta effettuata dall'attrice in data 14.10.2013 ex art. 119 TUB, la banca si dichiarava disponibile a fornire copia degli estratti di conto corrente relativi agli ultimi 10 anni;
 4. Che dalla lettura della copia del contratto di conto corrente sopra citato, depositato unitamente alla comparsa, era possibile evincere che la

determinazione del tasso di interessi era contenuta nel foglio informativo o allegato allo stesso o disponibile presso lo sportello e, a decorrere dall'anno 2000, era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità;

5. Che, inoltre, la disciplina pattizia - art. 16 - prevedeva la possibilità riconosciuta alla banca di modificare la condizioni contrattuali, modifiche, comunque, nel tempo sempre comunicate al correntista;
6. Che, comunque, il correntista odierno attore, aveva accettato tutti gli estratti di conto corrente inoltratigli senza mai effettuare alcuna contestazione.

Ciò premesso occorre osservare quanto segue.

L'odierna banca convenuta ha depositato agli atti di causa copia del contratto di conto corrente oggetto della presente diamina. Dalla lettura dello stesso, tuttavia, risulta, all'art. 7, che i tassi di interessi erano indicati nell'allegato foglio informativo, tuttavia mai prodotto agli atti di causa. Conseguente a ciò, che alcuna prova è stata fornita in ordine alla pattuizione di detti interessi.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 117 del T.U.B., i contratti conclusi con le banche devono essere stipulati per iscritto e devono esplicitamente indicare il tasso di interesse pattuito. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo come pure sono nulle e si considerano non apposte le

clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

Stabilito quanto sopra, occorre verificare quale tasso di interesse deve essere applicato allorché intervenga la dichiarazione di nullità. In detta prospettiva, l'art. 117 T.U.B. prevede *"in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a)- il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive"*. Ciò posto, deve rilevarsi che le operazioni passive di cui sopra devono essere intese come le operazioni di raccolta fondi con cui la banca si procura i mezzi monetari necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, operazioni che determinano, quindi, il sorgere di costi, costituiti da interessi passivi, laddove le operazioni attive sono quelle di impiego fondi con cui la banca utilizza i mezzi in suo possesso e che determinano il sorgere di ricavi, costituiti da interessi e commissioni attive. In conclusioni, sulla base del tenore letterale della norma sopra richiamata deve essere applicato il tasso dei Bot massimo

relativamente alle operazioni bancarie passive, cioè alle operazioni di raccolta fondi on cui la banca si procura i mezzi monetari necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, pagando interessi ai clienti.

Al fine di fare chiarezza e luce in tal senso, il Giudice ricorreva a C.T.U. La relazione di consulenza tecnica d'ufficio, si rivelava chiara ed esaustiva e, poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farli propri.

Il C.T.U. nominato veniva incarico di rispondere al seguente quesito *"presa visione solo ed esclusivamente dei documenti e degli atti prodotti dalle parti in causa, provveda il C.T.U. a rideterminare i rapporti di dare e di avere intercorrenti tra le parti applicando il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuale o altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive e tenendo, altresì conto delle variazioni annuali di detto tasso e con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto"*.

Il C.T.U. nominato, Dr. _____ nella sua relazione del 15.5.2017, concludeva affermando che, in applicazione della suddetta metodologia, la somma a debito della _____ ammontava ad euro 117,16.

Pertanto, è detta somma che deve essere indicata come saldo del conto corrente sopra descritto.

Sono poste a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo indeterminabile della controversia

Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte attrice compensi nella misura di € 810 per la fase di studio, € 574 per la fase introduttiva, € 1.204 per la fase istruttoria, € 1.384 per la fase conclusionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. _____ 2014, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

- ❖ Dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. _____
intercorso tra le parti;
- ❖ Determina quale saldo di detto conto corrente la somma di euro 117,16 a debito della _____

- ❖ pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;
- ❖ condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 3.972,00, oltre € 473,73 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma il 21 luglio 2019

IL GIUDICE

(Dr.ssa Paola Grimaldi)